



Commissione europea

# Monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'Unione europea


Relazione annuale 2015

Le nuove denunce contro l'Italia hanno registrato nel 2015 un'impennata di più del 30%. Il numero di nuovi casi EU Pilot si è ridotto di quasi la metà. Il numero di procedure d'infrazione pendenti è rimasto costante al livello registrato alla fine del 2014. Le nuove procedure d'infrazione per recepimento tardivo sono scese al livello più basso dell'ultimo quinquennio.


Nuovi casi EU Pilot aperti




Casi EU Pilot: evoluzione del tasso di risoluzione



PROCEDURE D'INFRAZIONE  
Procedure aperte al 31 dicembre



RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE  
Nuove procedure d'infrazione per recepimento tardivo



31 nuove procedure d'infrazione aperte nel 2015: principali ambiti



18 nuove procedure d'infrazione per recepimento tardivo nel 2015: principali ambiti





## La Corte di giustizia dell'UE ha statuito che:

- l'Italia non ha dato esecuzione corretta alla sentenza del 2010 della Corte di giustizia dell'UE la quale aveva constatato che l'Italia non aveva adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie onde assicurare che i rifiuti venissero riciclati e smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente. In particolare, l'Italia non ha costituito una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. La Corte ha imposto all'Italia il pagamento di un importo forfettario di 20 milioni di EUR e il pagamento di una penalità giornaliera pari a 120 000 EUR;<sup>1</sup>
- nonostante una prima sentenza per mancata ottemperanza dell'Italia agli obblighi che le incombevano, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'UE nel 2011, l'Italia non ha ancora recuperato gli aiuti concessi ad alcune imprese nei territori di Venezia e Chioggia tra il 1995 e il 1997. La Corte di giustizia ha intimato all'Italia di pagare una somma forfettaria pari a 30 milioni di EUR e una penalità pari a 12 milioni di EUR per semestre di ritardo nel recupero dell'aiuto;<sup>2</sup>
- vanno ruscitate tutte le argomentazioni addotte dall'Italia quanto all'illegittimità della decisione della Commissione europea di apportare una rettifica finanziaria al programma operativo regionale della regione Puglia per il periodo 2000-2006. La rettifica ammontava a 79 336 741 EUR. La sentenza della Corte ha confermato, tra l'altro, la possibilità che ha la Commissione di applicare una rettifica forfettaria allorché diverse irregolarità nell'aggiudicazione di contratti pubblici sono imputabili all'inefficacia del sistema di gestione e di controllo ad assicurare la tutela degli interessi finanziari.<sup>3</sup>

Nel contesto delle procedure pregiudiziali la Corte ha stabilito che:

- una legislazione nazionale è compatibile con la normativa dell'UE se stabilisce che, laddove sia impossibile identificare il responsabile della contaminazione di un sito, l'autorità competente non ha diritto ad imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione;<sup>4</sup>
- la direttiva relativa ai soggiornanti di lungo periodo<sup>5</sup> va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi richiedenti il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato, di pagare un contributo (di importo variabile tra 80 EUR e 200 EUR) in quanto siffatto contributo è sproporzionato alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima;<sup>6</sup>
- le disposizioni in materia di etichettatura configurano un ostacolo al commercio intraunione se alle merci provenienti da altri Stati membri deve essere apposta un'etichetta diversa;<sup>7</sup>
- la direttiva Rimpatri non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che commina una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo che entri irregolarmente nel suo territorio trasgredendo un divieto d'ingresso;<sup>8</sup>
- ove necessario per prevenire casi di frode grave in materia di IVA, i tribunali nazionali devono disapplicare il regime della prescrizione generale nel sistema sanzionatorio ed erogare penalità effettive e dissuasive.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Commissione/Italia, [C-653/13](#) e comunicato stampa della Corte n. 86/15.

<sup>2</sup> Commissione/Italia, [C-367/14](#) e comunicato stampa della Corte n. 103/15.

<sup>3</sup> Italia/ Commissione, [T-117/10](#) e Italia c/ Commissione, [C-280/14.P](#).

<sup>4</sup> Fipa Group e altri, [C-534/13](#) e comunicato stampa della Corte n. 28/15.

<sup>5</sup> Direttiva [2003/109/CE](#).

<sup>6</sup> CGIL e INCA, [C-309/14](#).

<sup>7</sup> Unione Nazionale Industria Conciaria, [C-95/14](#).

<sup>8</sup> Skerdjan Celaj, [C-290/14](#) e comunicato stampa della Corte n. 112/15.

<sup>9</sup> Taricco e altri, [C-105/14](#) e comunicato stampa della Corte n. 95/15.